



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

IL REDDITOMETRO, L'ONERE DELLA PROVA CONTRARIA A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Posted on 6 Giugno 2024 by Sabatino Pizzano



Nell'ambito della disciplina fiscale, il redditometro rappresenta uno strumento cruciale per l'Amministrazione Finanziaria al fine di determinare la capacità contributiva dei contribuenti. Tuttavia, l'applicazione di questo metodo di accertamento sintetico del reddito solleva importanti questioni riguardanti l'onere della prova e le modalità di difesa per i contribuenti. In questa guida approfondita, esploreremo nel dettaglio la recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha fornito chiarimenti fondamentali su questo tema, analizzando la disciplina normativa, i principi stabiliti e le loro implicazioni pratiche.

Il Contesto Normativo

La disciplina del redditometro trova la sua base giuridica nell'articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dalla Legge n. 413/1991 e successive integrazioni. Questo articolo prevede due metodi di accertamento sintetico del reddito: il primo, disciplinato dal comma 4, consente di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi e alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento; il secondo, disciplinato dal comma 5, riguarda le spese per incrementi patrimoniali, ovvero quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.

La base normativa è ulteriormente integrata dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, che definiscono gli specifici indici e le metodologie di calcolo del redditometro.

Il Principio Stabilito dalla Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 12527 del 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione cruciale riguardante l'onere della prova contraria in caso di accertamento tramite redditometro. La Corte ha chiarito in modo inequivocabile che, sulla base della disciplina del redditometro, che introduce una presunzione legale relativa, spetta al contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto applicando gli indici del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore.

La Presunzione Legale Relativa

La Corte ha qualificato la disciplina del redditometro come una presunzione legale relativa, poiché la legge stessa impone di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva. Ciò significa che il giudice tributario, accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità.

L'Onere della Prova Contraria

Secondo la Corte, una volta accertata l'effettività fattuale degli elementi indicatori di capacità contributiva, il contribuente è onerato di provare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, o, ancora, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

La Corte ha precisato che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica. Il contribuente è tenuto a fornire una prova documentale circostanziata, volta a dimostrare che i redditi non imponibili sono stati effettivamente utilizzati per coprire le spese contestate.

Esempi di Prova Contraria

La Corte ha indicato alcuni esempi di prove documentali che il contribuente può fornire per assolvere l'onere della prova contraria. Tra questi:

1. **Estratti dei conti correnti bancari:** L'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente può dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame e il loro effettivo utilizzo per coprire le spese contestate.
2. **Documentazione relativa a eredità o donazioni:** In caso di disponibilità di somme derivanti da eredità o donazioni non imponibili, il contribuente può produrre la relativa documentazione (atti notarili, dichiarazioni di successione, ecc.) per comprovare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate.
3. **Contratti di finanziamento o mutuo:** La stipula di contratti di finanziamento o mutuo può giustificare la disponibilità di somme per l'acquisto di beni o il sostenimento di spese, purché il contribuente produca la relativa documentazione contrattuale.
4. **Prova della natura simulata di un contratto:** In alcune circostanze, il contribuente potrebbe dimostrare che un contratto apparentemente oneroso (ad esempio, l'acquisto di un bene) ha in realtà una causa gratuita, provando così che non vi è stata una effettiva disponibilità economica suscettibile di valutazione ai fini fiscali.

Esempio Pratico

Supponiamo che l'Amministrazione Finanziaria abbia accertato, tramite il redditometro, che il contribuente Mario Rossi ha effettuato l'acquisto di un'automobile di lusso per un importo pari a 100.000 euro, incongruo rispetto al reddito da lui dichiarato. In questo caso, spetterà a Mario Rossi dimostrare che tale spesa non costituisce manifestazione di una reale capacità reddituale e contributiva maggiore di quella dichiarata.

Mario potrebbe, ad esempio, provare che l'acquisto è stato effettuato utilizzando un'eredità percepita nell'anno precedente. A tal fine, dovrebbe produrre la documentazione relativa all'eredità (atto di successione, dichiarazione di successione, ecc.) e gli estratti bancari che comprovano il transito di tali somme sul proprio conto corrente e il successivo utilizzo per l'acquisto dell'automobile.

Oppure, Mario potrebbe dimostrare che il contratto di acquisto dell'automobile, pur apparentemente oneroso, ha in realtà una causa gratuita, ad esempio perché si tratta di una donazione dissimulata da un familiare. In questo caso, dovrebbe produrre prove documentali idonee a dimostrare la natura simulata del contratto.

Conclusione

La sentenza della Corte di Cassazione ha apportato importanti chiarimenti sulla disciplina del redditometro e sull'onere della prova contraria a carico del contribuente. È fondamentale comprendere questi principi per potersi difendere efficacemente in caso di accertamenti sintetici del reddito e per gestire correttamente la propria posizione fiscale.

Il contribuente è tenuto a fornire una prova documentale circostanziata, volta a dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, mediante l'esibizione di documenti idonei a comprovare la provenienza non reddituale delle somme necessarie per sostenere le spese contestate. La mera dimostrazione della disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito di somme non è sufficiente.

È fondamentale, quindi, conservare e organizzare adeguatamente tutta la documentazione rilevante (estratti bancari, atti notarili, contratti, ecc.) per poter essere in grado di fornire una prova contraria solida ed efficace in caso di accertamento tramite

redditometro.

Domande e Risposte

D: Cos'è il redditometro?

R: Il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito, che consente all'Amministrazione Finanziaria di determinare la capacità contributiva di un soggetto sulla base di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, quali la disponibilità di determinati beni o servizi e le spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento.

D: Chi ha l'onere della prova contraria in caso di accertamento tramite redditometro?

R: Secondo la Corte di Cassazione, l'onere della prova contraria ricade sul contribuente. Spetta a quest'ultimo dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

D: Quale tipo di prova deve fornire il contribuente per contrastare l'accertamento tramite redditometro?

R: Il contribuente è tenuto a fornire una prova documentale circostanziata, volta a dimostrare che i redditi non imponibili sono stati effettivamente utilizzati per coprire le spese contestate. Non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica.

D: Quali documenti possono essere utilizzati dal contribuente per fornire la prova contraria?

R: La prova documentale richiesta può essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame.

D: Cosa succede se il contribuente non riesce a fornire la prova contraria?

R: Se il contribuente non riesce a fornire la prova contraria, l'accertamento tramite redditometro effettuato dall'Amministrazione Finanziaria sarà considerato valido, e il contribuente sarà tenuto a pagare le imposte calcolate sulla base del reddito presunto.

D: La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale assoluta o relativa?

R: La disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, poiché la legge stessa impone di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacità contributiva.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA